



## VERBALE N. 21 DELL'ADUNANZA DEL 20 MAGGIO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

### Giuramento avvocati

(omissis)

### Giuramento praticanti avvocati

(omissis)

### Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Tesoriere Graziani comunicano la proposta di rinnovo per l'anno 2021-2022 per la fornitura del Foro Italiano online (versione ForoPlus) a tutti i praticanti Avvocati e agli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma fino a 41 anni di età.

Il rinnovo garantirà i consueti servizi che sono stati rinnovati e implementati ed altre nuove utilità come di seguito specificato:

#### 1) LA NORMATIVA

Tutti i Codici: codice civile; codice di procedura civile; codice penale; codice di procedura penale; codice della strada; codice dell'Unione europea; codice penale militare di pace e di guerra; codice della navigazione; codice della navigazione da diporto; codice della protezione dei dati personali; codice dei beni culturali e del paesaggio; codice dell'amministrazione digitale; codice delle assicurazioni private; codice della proprietà industriale; codice del consumo; codice delle comunicazioni elettroniche; codice del processo amministrativo e codice degli appalti, con le rispettive norme di attuazione e regolamentari, nel testo vigente, coordinato ed annotato. I testi unici, la Costituzione.

La Legislazione nazionale: la raccolta completa della legislazione nazionale di uso frequente nel testo vigente e coordinato.

I testi sono corredati di note redazionali e note procedurali nel codice penale oltre a link ai provvedimenti richiamati.

La legislazione eurounitaria: raccolta di provvedimenti significativi nel testo vigente, coordinato ed annotato con note redazionali.

#### 2) LA GIURISPRUDENZA

Un archivio di sentenze di legittimità e di merito – per un totale di oltre 3.635.000 documenti - con massime e sentenze per esteso di: Cassazione civile; Cassazione penale; Corte Costituzionale; Consiglio di Stato; TAR; Corte di appello civile e penale; Corte d'Assise e Corte d'Assise di Appello; Tribunale civile e penale; Giudice di pace civile e penale; Commissioni tributarie; Corte dei conti; Corti di giustizia europee.

Il tutto è correlato alla legislazione attraverso il riferimento normativo.

L'archivio comprende i contributi pubblicati sulla rivista Il Foro Italiano

L'archivio delle massime comprende altresì tutta la documentazione contenuta nel modulo Repertorio che raccoglie 40 anni di massime (oltre 1.000.000) tratte da tutte le riviste giuridiche pubblicate in Italia, ricercabili con voci e sotto-voci.

### 3) ARCHIVIO DE IL FORO ITALIANO

Tutta la documentazione pubblicata sulla rivista a partire dal 1987. A ogni massima corrisponde una nota redazionale che in relazione alla ricchezza dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrina, complessità della materia, innovazione normativa, può essere agile o corposa ma è sempre esaustiva. Un eccellente apparato di note d'autore correlate alla sentenza di riferimento.

### 4) REPERTORIO DEL FORO ITALIANO ONLINE

L'archivio raccoglie 40 anni di massime (oltre 1.000.000) e citazioni bibliografiche (oltre 500.000) tratte da tutte le riviste giuridiche pubblicate in Italia. Il professionista avrà a disposizione un ricchissimo patrimonio documentale in termini di principi di diritto, di citazioni bibliografiche e le coordinate per recuperare i testi autoriali.

Tutta la documentazione è classificata per argomenti omogenei definiti voci, alle quali si collega un elenco altrettanto completo di sotto-voci. Con la semplice individuazione e selezione della voce tematica di riferimento, la ricerca per voci e sotto-voci consente di ottenere risultati mirati e ottimizzare i tempi di consultazione.

### 5) LA DOTTRINA

Articoli e note a sentenza: tutta la documentazione dottrinale pubblicata sulla rivista Il Foro Italiano e sulle riviste La Tribuna correlata - nel caso di note a sentenza - con la sentenza per esteso.

Si tratta di approfondimenti su tematiche giuridiche rilevanti e commenti a sentenze significative e precedenti rilevanti – ad opera degli autorevoli collaboratori delle riviste.

L'archivio potrà essere completato dalla documentazione contenuta nel Modulo Repertorio con oltre 500.000 citazioni bibliografiche.

### 6) LA BIBLIOGRAFIA

Oltre 500.000 citazioni bibliografiche raccolte in 40 anni di pubblicazioni da tutte le riviste giuridiche edite in Italia, ricercabili per voci e sotto-voci e corredate da fonti di pubblicazione per recuperare i testi autoriali su ogni argomento di diritto.

### 7) LE FORMULE

Attraverso la disamina delle norme di rito nei vari procedimenti, sono stati redatti gli schemi di ausilio ai professionisti per supportare la predisposizione degli atti processuali più importanti nella difesa giudiziale in tutti i contenziosi. Gli schemi contengono esempi e casistiche che permettono di calare l'atto nella realtà processuale di riferimento.

Si trovano, per esempio, le formule per: il processo civile, il processo penale, la circolazione stradale e l'infortunistica, la famiglia, le successioni e donazioni, la tutela dei consumatori, le locazioni, il condominio; il processo del lavoro; i contratti; il processo tributario, il formulario della privacy, il formulario di diritto societario; il formulario del processo amministrativo. Le formule sono aggiornate, suddivise per opera/argomento e correlate alle disposizioni di riferimento.

Le formule sono immediatamente utilizzabili attraverso il download in formato editabile e adattabili al caso concreto e allo stile del professionista.

### 8) LA PRASSI FISCALE

Una raccolta completa ed aggiornata dei principali provvedimenti dell'Agenzia delle entrate: circolari, risoluzioni, risposte ed interPELLI con cui l'agenzia delle entrate emana precisazioni e scioglie dubbi sulla concreta applicazione della normativa fiscale. L'archivio è aggiornato quotidianamente.

### 9) BIBLIOTECA

#### RIVISTE LE RIVISTE LA TRIBUNA

La Biblioteca raccoglie i fascicoli in PDF - a partire dal 2010 - delle riviste La Tribuna. Le riviste più recenti sono disponibili dal primo numero di pubblicazione.

- Archivio della nuova procedura penale: Direttori: Corrado Sforza Fogliani, Francesco Bartolini, Piermaria Corso, Pietro Dubolino.
- Rivista penale: Direttore: Paolo Appella.
- Archivio delle locazioni, del condominio e dell'immobiliare: Direttori: Corrado Sforza Fogliani.
- Archivio giuridico della circolazione dell'assicurazione e della responsabilità: Direttori: Corrado Sforza Fogliani, Giorgio Gallone.
- Rivista del diritto di famiglia e delle successioni: Direttori: Luigi Viola, Matteo Santini.
- ADL - Argomenti di diritto del lavoro - Direttori: Franco Carinci, Mattia Persiani.

### IL FORO ITALIANO

La Biblioteca raccoglie i fascicoli in PDF a partire dal 2013 della Rivista Il Foro italiano: Direttori: Michele Scialoja, Roberto Pardolesi.

#### 10) I COMMENTI ESPLICATIVI

Il modulo contiene i commenti esplicativi agli articoli del codice civile, codice di procedura civile, codice penale e codice di procedura penale, a cura del dott. Luigi Tramontano. I commenti rappresentano un supporto di indubbio valore dottrinale alle ricerche e agli approfondimenti in banca dati. Ogni articolo viene illustrato ed arricchito dalle posizioni - sia della dottrina che della giurisprudenza - più rilevanti. I commenti vengono aggiornati tempestivamente a fronte di modifiche legislative o giurisprudenziali.

#### 11) LE NEWS

Ogni giorno la redazione pubblica le notizie più significative sui provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, sulle sentenze recentissime della Corte di cassazione o delle Corti di merito o articoli di particolare rilievo - inseriti in banca dati. Le notizie sono catalogate in base alle aree tematiche di maggior riferimento, così da facilitare la ricerca: civile, penale, circolazione stradale, locazioni e condominio, amministrativo, ambiente, tributario, professioni legali e sono ricercabili per argomento.

#### LA RICERCA

La ricerca testuale è stata resa più semplice, con la preselezione guidata della combinazione di parole desiderata:

- Cerca almeno una delle parole
- Cerca tutte le parole
- Cerca per frase esatta
- Cerca per frase esatta + parole

Gli archivi Foro Italiano e Repertorio permetteranno la ricerca per catalogazione

Le sezioni di ricerca guidano l'utente alla compilazione dei campi e sono corredate da menu da cui selezionare i termini, evitando errori.

#### FUNZIONALITA'

La Banca Dati offre la possibilità di:

- Organizzare i risultati di ricerca in fascicoli personali;
- Inserire annotazioni personali associate ad un particolare contenuto;
- Inserire documenti di uso frequente fra i preferiti;
- Condividere via posta elettronica un contenuto;
- Memorizzare lo storico delle ricerche;
- Consultare l'archivio delle news giuridiche.

Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene opportuna la stipula del nuovo contratto per garantire la prosecuzione del servizio che è stato particolarmente apprezzato dai colleghi (cfr. contratto in allegato).

Il Consiglio, preso atto, approva l'offerta ed autorizza il Presidente a sottoscrivere il contratto e tutti i documenti necessari e correlati alla prosecuzione del servizio, così come implementato. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica che, considerando il notevole lavoro svolto fin ora e le migliorie che sono in corso di realizzazione sul sistema IT dell'Ordine, appare opportuno procedere al rinnovo del contratto dello stesso consulente per dare continuità ad un progetto essenziale soprattutto nell'ottica di informatizzare i processi interni dei dipartimenti dell'Ordine, svolgendo le seguenti attività che sono parte integrante del contratto proposto:

a. Supervisione delle necessità dei Dipartimenti utilizzanti le funzioni IT; b. Consulenza IT per i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma; c. Supervisione per le questioni tecnico – contabili relative ad IT; d. Screening e Contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori IT; e. Progettazione e Realizzazione ammodernamento settore IT; f. Consulenza per la prevista implementazione dei nuovi software gestionali; g. Consulenza per la prevista dismissione di hardware e software AS400; h. Servizio continuativo di sorveglianza per gli utilizzatori dei software del settore IT.

Il Consigliere Celletti chiede informazioni su alcune parti del contratto.

I Consiglieri Ceré, Celletti e Galeani esprimono contrarietà alla proposta.

Il Consiglio, a maggioranza, delibera di rinnovare sino al 31 maggio 2022 il contratto relativo ai servizi sopra indicati, demandando l'adempimento al Funzionario Dott. (omissis), a condizioni economiche e contrattuali non più gravose rispetto quelle del contratto attualmente in essere (ovvero la somma annua di Euro (omissis), oltre oneri di Legge). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti relaziona sul progetto di volontariato "Conoscenza è Libertà" di insegnamento di diritto nei carceri avviato tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Università La Sapienza di Roma nel 2014 ed ancora attivo nonostante le difficoltà e gli ostacoli della pandemia che hanno reso ancora più complicate le attività nelle carceri.

Il progetto attualmente vede ben sedici studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza e l'ausilio degli Avvocati (omissis) e i dottori (omissis). Sostengono dall'esterno il progetto gli Avvocati (omissis) ed il dott. (omissis). Per la Sapienza partecipano al progetto il Prof. Avv. (omissis) e il Dott. (omissis).

Il Presidente esprime apprezzamento per il progetto ed auspica la prosecuzione del medesimo, ringraziando i colleghi impegnati nell'iniziativa che costituisce uno dei fiori all'occhiello dell'avvocatura romana.

Il Consiglio prende atto e si unisce al ringraziamento per i colleghi impegnati.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Meliaddò, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 14 maggio 2021, con la quale chiede parere per la conferma (secondo quadriennio) per magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.lvo 160/2006.

Il parere per la conferma richiesto è per i seguenti Magistrati (omissis).

Il Consiglio esprime parere favorevole con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Segretario dei Radicali Italiani, Dott. (omissis), pervenuta in data 14 maggio 2021, con la quale comunica il deposito in Cassazione, a cura del Comitato promotore "Eutanasia Legale", del quesito referendario (G.U. n.95 del 21 aprile 2021) per abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l'introduzione dell'eutanasia legale in Italia.

Il comitato promotore ha chiesto di informare gli Avvocati interessati che, ai sensi dell'art. 16-bis legge n.120/2020 di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n.76/2020), potranno comunicare all'Ordine la disponibilità ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni per il referendum abrogativo.

Il Presidente Galletti propone dunque di pubblicizzare ulteriormente la facoltà concessa agli Avvocati iscritti dalla nuova disciplina normativa.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e newsletter.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota girata in data 18 maggio 2021 dall'Avv. Sarah Masato, con la quale comunica la rinuncia dell'Avv. Vittorio Balzani alla nomina di Componente Supplente della XXI Sottocommissione per gli esami di Avvocato – Sessione 2020 per sopravvenuti, motivi di salute.

Il Consiglio prende atto della rinuncia dell'Avv. Vittorio Balzani del Foro di Roma e nomina Componente Supplente della XXI Sottocommissione per gli esami di avvocato – Sessione 2020 – l'Avv. Daniela Becchini del Foro di Roma, nata a Roma il 16 ottobre 1961, Cassazionista dal 26 settembre 2003. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce in merito alla richiesta pervenuta al Consiglio dalla dirigente della Corte di Appello di Roma, dove, per lo svolgimento della prossima sessione di abilitazione alla professione di Avvocato mediante collegamento telematico da remoto, rivolge richiesta all'Ordine per la fornitura di indispensabili apparati audio/video, in aggiunta a quelli ottenuti dal Ministero, e di servizi di personale specializzato di supporto dei colleghi impegnati nelle commissioni e dei candidati per l'intero periodo di svolgimento delle prove stesse.

In dettaglio è stato chiesto all'Ordine di provvedere a:

1) Noleggio di n.ro 15 monitor da 50 pollici con relativi supporti a piantana e cavi per il collegamento monitor-portatile con ingresso e uscita HDMI, di mt. 10 di lunghezza cadauno e di n.ro 4 notebook da configurare per lo svolgimento delle prove; il tutto incluso di trasporto, montaggio e smontaggio al piano presso la Corte di Appello di Roma in P.le Clodio.

2) Servizio di supporto con n.ro 2 unità di personale con competenze informatiche per un impegno di 8 ore giornaliere da impiegare per lo svolgimento giornaliero di numerosi adempimenti organizzativi, dovendosi altresì provvedere giornalmente a predisporre le aule virtuali e alla gestione delle pubblicità delle sedute, secondo l'art. 3 del D.M. 13 aprile 2021.

La richiesta è relativa al periodo di svolgimento delle prove che decorrono dal 1 giugno 2021 al 30 settembre 2021, con esclusione del mese di agosto.

L'ufficio Amministrazione ha immediatamente richiesto dei preventivi per ottemperare alle richieste. La spesa totale preventivabile è di Euro (omissis). Considerando i tempi necessari all'installazione, configurazione, e prove di regolare funzionamento prima dell'inizio delle prove, è opportuna l'eventuale approvazione con delibera della presente immediatamente esecutiva.

Il Presidente, visti i costi complessivi, suggerisce di noleggiare i monitor per un tempo determinato e di destinare temporaneamente uno degli addetti ai servizi già resi al Tribunale ed alla Corte di Appello.

Il Consigliere Tesoriere ritiene che l'impegno economico debba essere sostenuto anche dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Organismo Congressuale Forense visto l'interesse comune dell'avvocatura a garantire l'accesso ai giovani.

Il Consiglio, all'esito del dibattito, delibera il noleggio dei monitor per un mese ed autorizza la relativa spesa per il periodo che va dall'inizio degli esami; autorizza anche il distacco di una persona tra quelle già destinate ai servizi alla Corte di Appello, rivolgendo inoltre richiesta di partecipare alla spesa e, comunque, di contribuzione straordinaria al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense ed all'Organismo Congressuale Forense. Delibera immediatamente esecutiva.

## **Comunicazioni del Vice Presidente**

(omissis)

## **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati Durano Antonella, Fama' Maria Rita Isabella, Milano Dalila, Notarmuzi Stefano, Peluso Flaviano, Scetti Roberto.

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta il 17 maggio 2021 del Tribunale Ordinario di Roma con la quale si comunica la limitazione ai soli casi urgenti all'accesso ai fascicoli cartacei della II Sezione Civile dal 3 maggio 2021 per lavori di sostituzione dell'impianto di condizionamento per circa 120 giorni.

Il Consiglio prende atto e dispone con delibera immediatamente esecutiva la pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e sui social.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrici comunicano che è necessario bandire il Corso di abilitazione per l'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio in conformità a quanto previsto dall'art. 29 disp. att. c.p.p. e dal regolamento del C.N.F. del 22 maggio 2015.

Gli argomenti del corso saranno quelli evidenziati nel programma del Consiglio Nazionale Forense, con particolare riguardo alla soluzione di problemi pratici, con i quali dovranno confrontarsi i difensori di ufficio.

Il numero dei partecipanti al corso e le modalità di iscrizione, saranno identiche a quelle adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2012 e quindi, mediante la capienza massima dell'aula degli Avvocati di 350 posti.

Il Corso di abilitazione e qualificazione professionale per l'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio avrà inizio il 25 giugno 2021 con durata biennale, per un numero complessivo di lezioni non inferiore a 90 (novanta) ore, in conformità di quanto previsto per legge e regolamento summenzionato, con superamento di esame finale, dove i partecipanti dovranno dimostrare di aver acquisito la preparazione per svolgere una corretta e qualificata difesa.

Il corso farà riferimento al diritto penale, penale minorile, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali e quant'altro indispensabile alla formazione penalistica.

La partecipazione alle lezioni del corso può essere riconosciuta ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi e per poter sostenere l'esame sarà necessario che le assenze non superino il 20% delle ore di lezione.

Le domande d'iscrizione al corso verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione previa compilazione dell'apposito modulo già predisposto esclusivamente mediante posta elettronica all'indirizzo PEC [affarigenerali@ordineavvocatiroma.org](mailto:affarigenerali@ordineavvocatiroma.org) a partire dal giorno 21 maggio 2021.

Il Consiglio approva e, stante l'urgenza, delibera l'immediata esecutività della delibera, disponendo la pubblicazione sul sito.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che l'Organismo Congressuale Forense ha comunicato, con nota del 29 aprile scorso, il preventivo di spesa, ammontante ad Euro (omissis) (per l'anno 2021). È quindi dovuto, per ciascun iscritto agli Albi al 31 dicembre 2020, un contributo pari ad Euro (omissis), da corrispondersi entro il 30 giugno venturo. Poiché al 31 dicembre 2020 gli iscritti nell'albo forense di Roma erano 26.070, il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio autorizzi il pagamento della somma di Euro (omissis).

Il Consiglio autorizza il pagamento, in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che ha avuto corso lo spostamento reso urgente, a seguito dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni antincendio, dell'armadio ligneo monumentale in stile contenente numerosi volumi storici di proprietà dell'Ordine. L'intervento è stato svolto in emergenza, sulla scorta dei preventivi acquisiti e riscontrando che il preventivo della ditta Super Ermetica 3E, incaricata della manutenzione ordinaria del Palazzo, è risultato il più ridotto.

Il Consiglio, preso atto, approva la spesa di euro (omissis) oltre oneri di legge.

## **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 12 maggio 2021 (prot. n. (omissis)) è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 2, non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro il 12 giugno 2021.

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza per la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Cerè riferisce sul ricorso presentato al Consiglio Nazionale Forense (che si distribuisce), notificato dal proprio difensore Avv. (omissis) in data 12 maggio 2021 nell'interesse dell'Avv. (omissis) avverso la decisione n. (omissis) del Consiglio Distrettuale di Disciplina con la quale le veniva irrogata la sospensione dall'esercizio professione per anni 1.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 12 maggio 2021 è pervenuta dagli Avvocati (omissis) la notifica del ricorso con richiesta incidentale di sospensione alle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione per l'Avv. (omissis) avverso la sentenza (omissis) che ha parzialmente accolto il ricorso presentato dallo stesso avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva irrogato la radiazione, applicando, in parziale accoglimento, la sospensione dall'esercizio professionale per anni 3 eseguita da questo Consiglio in data 12 aprile 2021.

Il Consigliere Cerè riferisce che avverso la suddetta sentenza (omissis) ha presentato ricorso - per eccesso di potere- alle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione anche (omissis) chiedendo il ripristino della sanzione della radiazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

## **Pareri su note di onorari**

- **Parere n. (omissis) - Avv. (omissis)**

Prende la parola il Consigliere Voltaggio che, anche per conto del Consigliere Addressi, illustra il parere proposto al Consiglio dall'Avv. (omissis) e formula una proposta di liquidazione della quale illustra le ragioni.

Il Consigliere Cerè chiede notizie circa l'inoltro ad (omissis) dell'avvio del procedimento ed il Consigliere Voltaggio risponde in senso affermativo.

Il Presidente Galletti evidenzia che è necessario e, comunque, opportuno, che si astengano dalla votazione coloro che hanno intrattenuto rapporti professionali con una delle parti ovvero che l'abbiano avuta come controparte.

Il Consiglio, astenuti il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni ed i Consiglieri Nesta, Pontecorvo e Mobrìci, con il voto contrario dei Consiglieri Cerè, Galeani e Celletti, approva a maggioranza la proposta di liquidazione formulata dal Consigliere Voltaggio.

## **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.12)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n.4)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n.2)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.4)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per decesso (n.1)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n.2)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.6)**

(omissis)

**Abilitazioni (n.3)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.11)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.2)**

(omissis)

**Compiute pratiche (n.26)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n.16)**

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Normativa Antimafia, Imprese e Lavoro e Dlgs. 231/2001”, che si svolgerà il 7 giugno 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Irma Conti (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Penale).

Relatori: Dott. Michele Giarritta Prestipino (Procuratore della Repubblica), Dott. Matteo Piantodosi (Prefetto di Roma), Avv. Michele Bonsegna (Foro di Lecce), Avv. Diamante Ceci (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Francesca Aricò (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Giorgio Leccisi (Componente Commissione Diritto Amministrativo).

Conclude: Avv. Carlo Congedo (Cons. Reg. Puglia AGI), Avv. (Cons. Reg. Lazio AGI).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante l'attualità dell'argomento trattato.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il contratto di rete tra imprese,



miste e tra professionisti: scenari possibili”, che si svolgerà il 23 giugno 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono e coordinano: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”), Avv. Giuseppe Cavuoti (Consigliere AssoretiPMI – Consigliere APL).

Relatori: Avv. Oscar Legnani (Foro di Milano – Founder LegnaniLegal c/o ComoNexT – Innovation Hub), Prof. Simone Manfredi (Aggregato di Economia Aziendale presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), Avv. Donato Nitti (Foro di Firenze – Dottore di Ricerca Diritto Privato Comparato), Prof. Francesco Verde (Straordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso Università Telematica Pegaso).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari dato l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Struttura degli Studi Deontologici, alla Commissione Privacy, alla Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria ed alla Federazione Nazionale Professioni Sanitarie (FNO TSRM) (PSTRP), comunica di aver organizzato un Corso di Etica, Deontologia e Responsabilità Professionale di cui la prima giornata avrà come oggetto il convegno dal titolo “Salute Ambientale e Rivoluzione Digitale” che si svolgerà il 16 giugno 2021, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott.ssa Teresa Calandra (Presidente FNO TSRM PSTRP)

Moderano: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatrice Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria e Struttura degli Studi Deontologici), Avv. Laila Perciballi (Componente Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria – Referente FNO TSRM PSTRP).

Relatori: Prof. Cesare Mirabelli “Diritto ad un ambiente di vita salubre ed all’accesso universale alla rete”, Prof. Severino Ricci (Titolare Cattedra Medicina del Lavoro presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Avv. Riccardo Varone (ANCI Lazio), Dott. Chicco Testa (Fise Assoambiente Associazione Imprese Servizi Ambientali), Prof. Domenico Della Porta (CNEL), Dott. Maurizio Di Giusto (Presidente CdA Nazionale Tecnici della Prevenzione), Dott.ssa Maria Cavallo (Presidente CdA Nazionale Assistenti Sanitari), Don Massimo Angelelli (Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute CEI) “La relazione di cura riguarda le persone, le comunità, l’ambiente”, Dott.ssa Katia Ziantoni (Assessore ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale) “Diritti degli utenti ai servizi di pulizia e ad una degna sepoltura”, Prof. Daniele Rodriguez “Contaminazione da PFAS. Che cosa sono? In quali settori vengono impiegati? Come avviene la contaminazione? Le responsabilità penali”.

Tavola Rotonda “Rivoluzione Digitale”

Prof. Sandro Spinsanti “Virtuale è reale?”, Dott.ssa Enrica Masella “Ecosistemi digitali”, Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatrice Commissione Privacy) “Rivoluzione Digitale”, Avv. Gennaro Maria Amoroso (Componente Commissione Privacy) “GDPR”.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi deontologici ed un credito formativo ordinario in considerazione della competenza dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Struttura degli Studi Deontologici, alla Commissione Privacy, alla Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria ed alla Federazione Nazionale Professioni Sanitarie (FNO TSRM) (PSTRP), comunica di aver organizzato un Corso di Etica,

Deontologia e Responsabilità Professionale di cui la seconda giornata avrà come oggetto il convegno dal titolo “Corretta Informazione. Le notizie ai tempi delle fake news: l’informazione in ambito sanitario” che si svolgerà il 30 giugno 2021, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott.ssa Teresa Calandra (Presidente FNO TSRM PSTRP).

Moderano: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatrice Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria e Struttura degli Studi Deontologici), Avv. Laila Perciballi (Componente Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria – Referente FNO TSRM PSTRP) “Informazione, comunicazione e relazione”.

Relatori: Dott. Antonio Cerchiaro (FNO TSRM PSTRP Delegato Etica e Deontologia), Avv. Fabrizio Mastro (Componente FNO TSRM PSTRP Gruppo di Coordinamento Costituzione Etica), Prof. Daniele Rodriguez (Componente FNO TSRM PSTRP Gruppo di Coordinamento Costituzione Etica), Dott. Luca De Fiore (Il Pensiero Scientifico Editore), Avv. Alessandro Beux (Consigliere Nazionale FNO TSRM PSTRP) “Aspetti giuridici e medico-legali: il caso degli osteopati”, Dott. Gilberto Triestino (FNOMCeO) “Corretta informazione in Sanità”, Dott. Guido Boffo (Vicedirettore de “Il Messaggero”).

Osservatorio Corretta Informazione, Pubblicità Ingannevole, Accaparramento Clientela: Avv. Antonella Lo Conte, Avv. Vincenzo Pennisi, Avv. Marco Tocci, Avv. Alberto Aschelter.

Conclusioni: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi deontologici ed un credito formativo ordinario data l’esperienza dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, comunica che il Consigliere Conti ha organizzato un convegno dal titolo “Colpa d’autore ed alienazione parentale. Il recente provvedimento della Suprema Corte”, che si svolgerà il 24 maggio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Famiglia), Avv. Antonio Voltaggio (Foro di Roma), Avv. Marco Meliti (Presidente DPF – Associazione Italiana Diritto e Psicologia della Famiglia).

Relatori: Avv. Antonella Tommasini (Foro di Roma), Avv. Ada Odino (Foro di Milano), Avv. Gian Ettore Gassani (Presidente AMI – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), Prof. Avv. Francesco Mazza (Università degli Studi di Cassino).

Vista la riconosciuta importanza e l’attualità del tema trattato (provvedimento della Suprema Corte solo di ieri 19 maggio 2021), il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, ritiene che la richiesta di accreditamento dell’evento, anche se presentata in ritardo, possa essere accolta e propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta con delibera esecutiva.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 3 maggio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASGI – ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Scuola di Alta Formazione (VII Edizione) per operatori legali specializzati in protezione internazionale. Tutela delle vittime di tratta e sfruttamento di esseri umani e accoglienza di minori stranieri non accompagnati” che si svolgerà dal 15 ottobre 2021 al 23 aprile 2022;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

- In data 19 maggio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di Alta Formazione in Diritto della Moda" che si svolgerà dal 22 ottobre all'11 dicembre 2021;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 145) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 49) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Gentile riferisce che in data 18 maggio 2021 le è stato comunicato dal dott. (omissis), quale Referente Giurisdizionale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, che "a seguito delle dimissioni del Giudice (omissis), il ruolo delle sue udienze risulta attualmente "congelato", come evidenziato anche sul sito del nostro Ufficio. Le chiediamo, cortesemente, di voler segnalare agli avvocati tale circostanza a mezzo di avviso pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine, comunicando altresì che sarà cura delle cancellerie inviare le notifiche al momento della fissazione delle nuove udienze".

Alla luce di quanto sopra, si propone la pubblicazione sul sito del Consiglio dell'Ordine e l'invio della comunicazione a mezzo news letter.

Il Consiglio approva e delibera come da proposta. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Gentile riferisce che in data 4 maggio 2021 si è tenuta la riunione del Tavolo tecnico dell'Ufficio del GDP, della quale si allega la relazione redatta a cura del Presidente Cisterna.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Galeani e Cerè, anche per conto dei Consiglieri Carletti e Minghelli oggi assenti, portano all'attenzione del Consiglio l'attività della (omissis) che si avvale della collaborazione di diversi Colleghi. Come si potrà notare dal documento che si allega gli avvocati che collaborano con tale associazione demandano alla stessa la pattuizione dei compensi per l'opera professionale svolta. Tale sistema, a parere degli scriventi, è volto ad eludere il rispetto della proporzionalità tra quanto richiesto e l'opera effettivamente prestata. Nell'allegato viene richiesto ad ogni singola parte (totali 97) il pagamento della somma di Euro (omissis) per proporre ricorso per Cassazione che moltiplicato per il numero delle parti dà un totale di Euro (omissis).

Chiedono che il Consiglio intervenga sulla predetta Associazione ed anche sui singoli avvocati che ne fanno parte o che collaborano con la stessa.

Il Consigliere Bolognesi propone di affrontare questo spinoso argomento in maniera diretta e coraggiosa, concordando con i proponenti.

Il Consiglio delibera di inviare al Consiglio Distrettuale di Disciplina, segnalando il nominativo dell'Avvocato indicato nella documentazione sottoposta al vaglio del Consiglio dai proponenti e di quanti altri dovessero essere coinvolti.

## **STRUTTURA DEONTOLOGICA**

### **Prat. n. (omissis)– Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data (omissis), chiedendo: "se incorre in illecito disciplinare il difensore di ufficio dell'indagato minorene il quale accetti

compensi professionali, solo dopo che la difesa di ufficio si è tramutata in difesa fiduciaria, in una situazione in cui non sussistono i presupposti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato”.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

osserva

L'attività prestata dal professionista nominato difensore di ufficio nell'interesse del minore trova la sua regolamentazione nel D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore dello stesso è specificamente disciplinata dall'art 118 del D.P.R. 115/2002:

“1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari”.

Pertanto, il difensore di ufficio del minore deve presentare la domanda di liquidazione dei compensi all'autorità giudiziaria, senza necessità di dimostrare “di aver sperato inutilmente la procedura per il recupero del credito”.

Integra illecito disciplinare la condotta del difensore di ufficio del minore che richieda ai genitori, in qualità di legali rappresentanti, il pagamento dei compensi, ma è sempre consentita la trasformazione della nomina da difensore di ufficio a difensore di fiducia,

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato potendo richiedere, direttamente al cliente, solo i compensi professionali per l'attività successiva al conferimento della difesa fiduciaria; mentre per quanto riguarda l'attività di difensore d'ufficio si applica la disciplina del D.P.R. 115/2002.

#### **Prat. n. (omissis)- Avv. (omissis)**

L'avv. (omissis), con pec pervenuta in data 07 aprile 2021, ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico “sono difensore, a mezzo di gratuito patrocinio, di una signora che assisto nella causa di divorzio giudiziale dal marito. Nella formulazione delle memorie ex art. 183, n. 2 c.p.c. ho indicato alcuni testimoni, scelti dalla mia cliente, per la sua miglior difesa. Uno di questi testimoni, una signora che chiamerò sig.ra Rossi, si è, nei giorni successivi, rivolta al mio studio per chiedere di essere seguita nella sua causa di divorzio in quanto il suo avvocato aveva già da tempo rinunciato al mandato. Nelle more la sig.ra Rossi ha avuto una discussione con la mia cliente e ha, quindi, deciso di non voler più testimoniare in favore della mia assistita. Ho spiegato alla sig.ra Rossi che non ero certa di poterla rappresentare come suo nuovo legale alla luce del fatto che era stata da me citata come testimone nel giudizio della mia cliente ove, tra l'altro, sono in attesa di conoscere la decisione del magistrato in merito all'ammissione dei mezzi istruttori. Vi chiedo, pertanto, se posso seguire la sig.ra Rossi come nuovo legale senza incorrere in una situazione deontologica non corretta”.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè

Osserva

La tematica in questione trova fondamento nel combinato disposto dall'art. 55 comma 1 del codice deontologico il quale afferma che “L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti” e dall'art 24 comma 1 il quale afferma che “L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli

*interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.*

Il precetto normativo, di cui all’art. 55 cdf, mira ad evitare situazioni che possano incrinare la correttezza dell’operato dell’avvocato e disciplina il rapporto di questi con i testimoni, il quale rapporto potrebbe essere messo in pericolo da avvertimenti e pressioni del difensore.

Invero, affinché la condotta sia deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 55 del codice deontologico, è necessaria la concorrenza di tre condizioni: che l’avvocato (i) si intrattenga con i testimoni, (ii) facendo uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste, ovvero a creare una situazione psicologica della persona, tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, (iii) funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte (Consiglio Nazionale Forense, n. 112 del 17 settembre 2012).

Il divieto di intrattenere rapporti con il testimone non va considerato come divieto assoluto, ma deve essere considerato in relazione al fatto di porre in essere atti idonei a provocare sullo stesso forzature o suggestioni finalizzate ad ottenere dichiarazioni favorevoli.

La ratio del precetto di cui all’art 24 cdf è diretta ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense “Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce *dell’id quod plerumque accidit*, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico” (Consiglio Nazionale Forense n. 199 del 15 ottobre 2020).

Alla luce di quanto sopra osservato si

ritiene

Che facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, l’avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Prat. n. (omissis) – Avv. (omissis)**

L’avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico protocollata in data 2 febbraio 2021, ha domandato se, in pendenza di giudizio, il difensore di una società abbia il dovere di riferire al Giudice l’avvenuta cancellazione della società assistita dal Registro delle Imprese, così da determinare l’interruzione del processo.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina, Massimario

OSSERVA

L’art. 9 cdf (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”) stabilisce che “l’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza”.

Al riguardo, ha recentemente evidenziato il CNF nella sentenza n. 77 del 24 giugno 2020 che “l’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, così come i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, rappresentando essi le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività”.

Ebbene, come noto la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, comportandone l’estinzione, costituisce, a seguito della dichiarazione da parte del procuratore costituito, un evento

interruttivo del processo, come confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [“non v'è motivo per non ritenere applicabili a tale fattispecie le disposizioni dettate dall'art. 299 cpc e segg., in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa... La perdita della capacità di stare in giudizio, cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa; e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte” (così Cass, S.U., 12 marzo 2013 n. 6070)].

Alla luce di quanto sopra, da un punto di vista puramente deontologico (la comunicazione in questione, infatti, “non integra un dovere, bensì un diritto potestativo processuale del procuratore costituito”, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14 gennaio 1987 n. 204), nel decidere se comunicare o meno l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società da lui assistita, l'avvocato dovrà valutare tutte le possibili conseguenze dell'eventuale mancata comunicazione, verificando, alla luce delle stesse, se il suo comportamento sia compatibile con l'ampia interpretazione dei principi di lealtà e correttezza di cui alla soprarichiamata sentenza del CNF (a titolo puramente esemplificativo, il non comunicare la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società convenuta, evitando l'interruzione del processo, potrebbe impedire alla controparte attrice di valutare la convenienza economica di procedere o meno alla riassunzione del giudizio nei confronti dei soci, con possibile inutile perdita di tempo e denaro).

Alla luce di quanto sopra osservato si

#### RITIENE

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, l'avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Prat. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), con comunicazione pec del 29 gennaio 2021, ha chiesto al Consiglio di esprimere parere deontologico in merito alla possibilità di patrocinare in una separazione giudiziale una assistita, coniugata con un collega, al quale l'attuale istante è legata da rapporti professionali; nello specifico, l'Avv. (omissis) ha precisato che, in due occasioni, con conferimento di incarico e procura alle liti esclusivi, ha rappresentato alcuni assistiti direttamente proposti dal detto collega il quale, per scelta professionale, preferiva non patrocinarli, limitandosi a fornire i recapiti telefonici e senza svolgere alcun ruolo giudiziale o stragiudiziale.

#### Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè,

#### osserva

L'avv. (omissis) ha concluso la richiesta di parere richiamando, ella stessa, alcuni riferimenti, normativi e giurisprudenziali, che impongono all'avvocato di astenersi dal prestare assistenza professionale ove sussista o possa sussistere una posizione conflittuale nell'espletamento del mandato; in base ai detti principi, l'istante potrà valutare opportunamente, secondo il personale giudizio, la sussistenza o meno di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, evitando censure in relazione agli stessi.

E' opportuno ricordare che, il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf), risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza, dovendosi in assoluto proteggere la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi, a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale (cfr. CNF sentenza n.206 del 30.12.2019).

Il secondo comma dell'art. 24 cdf prevede che “l'avvocato, nell'esercizio dell'attività professionale, deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale”.

La "ratio" della norma è, infatti, quella di garantire che il rapporto fiduciario intercorrente tra il cliente e l'avvocato, nonché il vincolo di riservatezza che sussiste in tal caso, non possa mai essere

messo in pericolo; neanche “l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività” (così CNF sentenza n. 165/2013).

La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo S.U. n. 22882/2011, citata dalla stessa istante), ribadita più volte dal CNF (sentenza N° 171/2019, 101/2018, 38/2018, 186/2017), convergono verso una interpretazione più rigorosa della norma deontologica: la prima ha affermato che la disposizione sul conflitto di interessi mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’avvocato, sicché perché si verifichi l’evento, è sufficiente che, potenzialmente, l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interessi con la controparte; la seconda ha ritenuto che il conflitto di interessi vada ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale possa implicare, anche solo in via potenziale, il rapporto fiduciario, ciò in quanto la disposizione tutela l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato e, dunque, anche solo l’apparenza del conflitto, per il significato, anche sociale, che trasmette alla collettività, configurando la violazione di un illecito di pericolo, si dà essere l’assenza di danno irrilevante, non essendo esso elemento costitutivo dell’illecito contestato.

L’interpretazione ed applicazione delle norme deontologiche in tema di conflitto di interessi, trova ulteriore conforto nella Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo (adottata a Bruxelles nella Sessione Plenaria del CCBE del 24 novembre 2006), che considera essere sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l’avvocato a non accettare l’incarico; con formulazione particolarmente efficace, il Principio “C” della Prevenzione dei conflitti di interesse tra clienti o tra il cliente e lo avvocato sancisce: “Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l’avvocato deve evitare i conflitti di interesse: pertanto un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l’avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre, l’avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell’incarico, l’avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di indipendenza, lealtà e riservatezza”.

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si evidenzia l’art. 28 “Riserbo e segreto professionale “del Codice deontologico forense.

Ritiene

che l’istante facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

#### **Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L’Avv. (omissis), con comunicazione E-mail del 20 ottobre 2020, inoltrava al COA di Roma, mediante compilazione del modulo prestampato, una richiesta di “appuntamento per chiarimenti in materia deontologica“ specificandone l’argomento come segue: “conferimento incarico separazione coniugi e questione vendita immobile in comproprietà con la controparte assistita da altro avvocato - consulenza tecnica preliminare su conformità edilizia (già effettuata) - immobile già stato oggetto di processo per abusivismo - disconoscimento incarico consulenza tecnica successivo all’accertamento della mancanza di conformità edilizia e agibilità nonostante convincimento contrario del cliente che fino a quel punto avrebbe proceduto alla vendita - richiesta del cliente di porre a carico della controparte ogni spesa relativa al consulente tecnico e alla prestata assistenza legale in ordine alla questione della vendita” .

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè,

osservato

- che la richiesta di quesito di parere deontologico deve avvenire mediante comunicazione scritta, non essendo prevista la possibilità di un incontro personale (considerata la vigenza delle normative anti Covid ed in ogni caso per ragioni di ovvia opportunità);

- che tale richiesta scritta deve essere caratterizzata da uno o più quesiti, chiari precisi e circostanziati in ordine all'esistenza di norme e/o alla corretta interpretazione delle stesse, esclusivamente in materia deontologica, mentre dal contenuto dell'oggetto della richiesta in esame, è possibile desumere la ricorrenza di fattispecie aventi rilevanza di natura prevalentemente civilistica o comunque non deontologica, non essendo presente alcuno specifico riferimento e/o richiesta in materia.

ritiene

che la richiesta in oggetto non possa trovare riscontro per le ragioni sopra esposte ed invita, qualora sussistano profili effettivamente di natura deontologica, a formulare apposita richiesta di parere scritto secondo i canoni sopra sintetizzati.

**Prat. (omissis) - Dott.ssa (omissis)**

La Dott.ssa (omissis), con comunicazione del 9 aprile 2021, premesso di essersi cancellata a domanda dall'Albo degli Avvocati in data 3 settembre 2020 per motivi di incompatibilità con la sua attuale professione e frequentando una scuola di psicoterapia ha chiesto al Consiglio se può continuare a svolgere attività residuali, pur non essendo più iscritta all'Albo e se può utilizzare il termine "avvocato" in biglietti da visita o in articoli dalla medesima redatti

il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè

ritiene

la richiesta dell'istante inammissibile, in quanto non più Avvocato iscritto all'Albo.

**Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.16) pareri su note di onorari.